Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 12 maggio 2021
(OR. en)

8512/21

CDR 48

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica italiana - Adozione

1. Con lettere del 10 marzo 2020 e 26 novembre 2020, il Segretario generale del Comitato delle regioni ha informato il Consiglio della perdita del mandato della sig.ra Simonetta SALIERA, membro del Comitato delle regioni, e delle dimissioni del sig. Alessandro PIANA, supplente del Comitato delle regioni[1].

2. A norma dell'articolo 305 del TFUE, i membri e i supplenti del Comitato delle regioni sono nominati, su proposta del rispettivo Stato membro, dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.

[1] Docc. 6820/20 e 6540/1/21.

3. In applicazione della suddetta disposizione e ai fini della sostituzione della sig.ra Saliera, il governo italiano ha proposto[2] di nominare la sig.ra Loredana CAPONE, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale (Presidente del Consiglio regionale e Consigliere regionale della Puglia), membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.

4. Ai fini della sostituzione del sig. Piana, il governo italiano ha proposto di nominare il sig. Gianmarco MEDUSEI, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale (Presidente del Consiglio regionale e Consigliere regionale della Liguria), supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.

5. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a proporre al Consiglio di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione riportata nel documento 8295/21.

---

[2] Doc. 8158/21.